

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (entro e non oltre una settimana dal rientro dell'alunno a scuola)
- Ricoveri ospedalieri
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute da C.O.N.I.
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore o parente di secondo grado sottoposto a misure restrittive della libertà personale
- Esami presso conservatori musicali, con documentazione rilasciata dall'ente esaminatore

Il calcolo, per la scuola secondaria, non si fa sui giorni di lezione ma sul monte-ore complessivo delle discipline, secondo le linee guida contenute nel vademecum del DS sulla validità dell'anno scolastico.

Il coordinatore avrà cura di monitorare la situazione durante l'anno scolastico e, in caso di necessità, convocherà le famiglie verbalizzando l'incontro.

Nessuno scorporo di ore deve essere fatto durante l'anno sul registro elettronico, in quanto il registro deve documentare le assenze effettive del ragazzo (riportando di volta in volta le giustificazioni dei genitori).

Al termine delle lezioni, in vista della valutazione finale, il Consiglio di Classe, con il supporto del coordinatore, effettuerà il calcolo esatto della frequenza dell'alunno tenendo presente il monte-ore annuo personalizzato, comprendente tutte le attività svolte dall'alunno, sia curricolari che extra-curricolari, incrociando i dati dei due registri, elettronico e cartaceo.

Se il numero di ore di frequenza non raggiungere il limite minimo consentito (3/4 del monte-ore annuo personalizzato), si procederà all'eventuale scorporo delle ore di assenza in base alle deroghe deliberate.

Il non raggiungimento dei tre quarti del monte-ore annuo personalizzato, comprensivo delle deroghe deliberate, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione.